

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 28 ottobre 1980**

fondata sui trattati, relativa alle attività della pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e adottata a titolo provvisorio, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria definitiva

(80/993/CEE)

Il Consiglio ricorda l'impegno da esso assunto nella sessione del 30 maggio 1980 di adottare le decisioni atte a garantire l'entrata in vigore di una politica globale comune nel settore della pesca al più tardi il 1° gennaio 1981.

In attesa della propria decisione in materia e visto l'articolo 102 dell'atto di adesione, nonché la necessità di proteggere le risorse biologiche e mantenere adeguate relazioni con i paesi terzi nel settore della pesca, il Consiglio adotta le seguenti disposizioni provvisorie applicabili sino al raggiungimento di un accordo definitivo da parte del Consiglio ed al più tardi fino al 20 dicembre 1980.

1. Gli Stati membri esercitano le loro attività di pesca in modo da tener conto delle catture totali ammissibili (TAC), nonché della parte delle TAC attribuita ai paesi terzi a norma di accordi e d'intese con essi conclusi, quali figurano nel regolamento (CEE) n. 754/80⁽¹⁾ e nelle proposte modificate della Commissione del 12 settembre e del 24 ottobre 1980 e informano la Commissione conformemente al regolamento (CEE) n. 753/80⁽²⁾. Le catture effettuate durante il periodo provvisorio saranno dedotte dalle quote definitive che il Consiglio fisserà per il 1980.
2. Per quanto riguarda le misure tecniche per la conservazione ed il controllo delle risorse di pesca concernenti zone geografiche non contemplate dal regolamento (CEE) n. 2527/80 del Consiglio⁽³⁾, gli Stati membri applicano le medesime disposizioni già messe in atto il 3 novembre 1976, nonché altre misure adottate conformemente alle procedure e ai criteri fissati nell'allegato VI della risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HELMINGER

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 28. 3. 1980, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 28. 3. 1980, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 258 dell'1. 10. 1980, pag. 1.